



Informativa COVID-19

strumenti per la gestione dell'emergenza

Sommario

1	Oggetto: Dpcm 1° marzo 2020	3
2	Identificazione delle zone	4
3	Provvedimenti per zona	5
3.1	Zona Rossa	5
3.2	Zona Gialla	6
3.3	Zona Verde	7
4	Misure di prevenzione generali	8
5	Indicazioni per i lavoratori presenti, in sosta o in transito nelle zone indicate nell'allegato 1 (zona rossa) del DPCM 01/03/2020.	9
6	Indicazioni per i lavoratori di ritorno dall'estero o che hanno transitato o sostato nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 01/03/2020	9
7	Comportamenti che i Datori di Lavoro devono tenere per fronteggiare l'emergenza	12
8	FAQ – Domande frequenti e risposte (ATS Bergamo)	13
9	Privacy e Covid-19 – l'intervento del Garante	17

1 Oggetto: Dpcm 1° marzo 2020

A seguito dei recenti sviluppi legati al propagarsi dell'infezione del Virus COVID-19, il Presidente del Consiglio ha adottato un proprio decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Si invita a seguire scrupolosamente le regole e le procedure di sicurezza indicate dagli Enti Preposti per tutelare la nostra salute ed a rimanere informati tramite i siti istituzionali in considerazione della rapida evoluzione della situazione:

- Organizzazione mondiale della sanità: www.who.int
- Report giornaliero WHO:

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

- Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus/

2 Identificazione delle zone

Nel Decreto sono state identificate le seguenti zone che, alla data del 02.03.2020, comprendono:

Zona Rossa

Comuni:

1. nella Regione Lombardia:
 - Bertonico;
 - Casalpusterlengo;
 - Castelgerundo;
 - Castiglione D'Adda;
 - Codogno;
 - Fombio;
 - Maleo;
 - San Fiorano;
 - Somaglia;
 - Terranova dei Passerini.
2. nella Regione Veneto:
 - Vò.

Zona Gialla

1. Regioni:
 - Emilia-Romagna;
 - Lombardia;
 - Veneto.
2. Province:
 - Pesaro e Urbino;
 - Savona.

Zona Verde

Tutte le regioni e province non sopra elencate.

3 Provvedimenti per zona

Il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.

3.1 Zona Rossa

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus nella zona rossa sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai comuni della zona rossa;
- b) divieto di accesso nei comuni della zona rossa;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate fino alla data del 15 marzo 2020;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni della zona rossa;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili;
- l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
- m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni della zona rossa.

Le misure di cui sopra non si applicano al personale sanitario, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.2 Zona Gialla

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus nella zona gialla sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli della zona rossa. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province della zona gialla per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
- b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- d) apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
- h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle del comma precedente condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

3.3 Zona Verde

Nell'ambito dell'intero territorio nazionale valgono le seguenti misure:

- a) nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, devono essere esposte, in ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
- b) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- c) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- d) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- e) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.

Per chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

Inerentemente i compiti ed i comportamenti da adottare da parte degli operatori di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti sono presenti indicazioni specifiche nel testo integrale del Dpcm 1 marzo 2020.

Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute.

4 Misure di prevenzione generali

Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
- c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- e) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- g) dove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1, sino al termine dello stato di emergenza.

5 Indicazioni per i lavoratori presenti, in sosta o in transito nelle zone indicate nell'allegato 1 (zona rossa) del DPCM 01/03/2020.

Per i lavoratori che si spostano sul territorio italiano valgono le prescrizioni contenute all'interno del DPCM 01/03/2020 sottoelencate:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
- b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1.

Tutti i lavoratori pertanto sono tenuti a rispettare tale ordinanza.

6 Indicazioni per i lavoratori di ritorno dall'estero o che hanno transitato o sostato nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 01/03/2020

Chiunque, secondo la lettera g) del comma 1 del DPCM 01/03/2020, abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (01/03/2020), dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve:

- comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»).
- Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle Regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto, tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
- d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.

L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il MMG e l'operatore di sanità pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.

Cosa è raccomandato ai viaggiatori?

Si raccomanda di posticipare i viaggi non necessari in Cina e di evitare tutti i viaggi nella provincia di Hubei. Si raccomanda anche di evitare viaggi e spostamenti non necessari nelle città di Daegu e Cheongdo (provincia del Gyeongsang) in Corea del Sud, a causa dell'incremento dei casi di COVID-19 in queste aree e nelle aree del Nord Italia della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Coloro che si trovassero già in queste città devono seguire le indicazioni delle autorità locali.

Le aree a rischio della Cina e della Corea e del resto del mondo sono consultabili nelle pagine web dell'OMS al sottostante link

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2

Se ci si reca nelle aree a rischio, si raccomanda di:

- vaccinarsi contro l'influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio. **Vaccinarsi contro l'influenza** almeno due settimane prima della partenza serve a rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra coronavirus e influenza, a evitare la coesistenza dei due virus in uno stesso organismo e a ridurre l'accesso al pronto soccorso per le complicanze da influenza.
- **evitare di visitare i mercati** di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi, evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori e lavare frequentemente le mani.
- qualora una persona sviluppi sintomi respiratori (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) mentre si trova nelle aree a rischio, dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico.

Prima di partire si consiglia anche di registrarsi sul sito collegato alla Farnesina: www.viaggiare Sicuri.it

All'interno del sito, sono presenti anche indicazioni utili per i viaggiatori che si devono recare negli stati dove si stanno verificando casi da contagio da COVID19. Link: <http://www.viaggiare Sicuri.it/aggiornamenti>

Sempre nel sito potete ricercare eventuali limitazioni imposte da altri paesi nei confronti dei cittadini Italiani o che hanno soggiornato nei paesi a rischio. Link: <http://www.viaggiare Sicuri.it/find-country>

7 Comportamenti che i Datori di Lavoro devono tenere per fronteggiare l'emergenza

Di seguito sono elencate sette indicazioni precise, per orientare i datori di lavoro sui comportamenti da tenere durante il periodo di emergenza legato al Coronavirus. Sono indicazioni diffuse da Ats Bergamo, di concerto con l'Ordine dei Medici, in risposta alle molteplici richieste pervenute dai medici competenti che operano sul territorio, per *"garantire l'effettuazione della prevista sorveglianza sanitaria dei lavoratori"*.

1. I datori di lavoro devono informare tutti i lavoratori affinché **in caso di sintomatologia (febbre, sintomi respiratori) evitino di recarsi al lavoro** e garantire la diffusione delle regole generali di igiene raccomandate dal Ministero della Salute;
2. Non è richiesto né previsto **alcun accertamento dello stato febbrile per accedere ai luoghi di lavoro**. Si ricorda a tal proposito che ai sensi dell'articolo 5 della L n.300/1970 sono **vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente**;
3. **L'accesso all'ambulatorio del medico competente deve avvenire solo dopo contatto telefonico** e su appuntamento evitando affollamento in sala d'attesa;
4. Fatto salvo il rispetto della puntuale tempistica con cui è stata programmata la sorveglianza sanitaria, il **medico competente darà priorità alle visite preventive dei lavoratori nonché alla sorveglianza prevista prima della riammissione al lavoro a seguito di assenza del lavoratore per malattia superiore a giorni 60**;
5. **Nella sala d'aspetto dell'ambulatorio devono essere disponibili mascherine chirurgiche e disinfettante per le mani**;
6. **Non è previsto in nessun caso l'effettuazione di tamponi per accertare lo stato di salute nei lavoratori**;
7. Nel caso in cui un lavoratore dovesse **iniziare ad accusare sintomatologia durante il turno di lavoro, dovrà tornare al proprio domicilio** avvisando telefonicamente il proprio medico curante.

8 FAQ – Domande frequenti e risposte (ATS Bergamo)

1. Riscontro di un caso di Covid-19 in un lavoratore: cosa succede?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS di Bergamo procede all'indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

- individuare la possibile fonte di esposizione.
- identificare i contatti stretti.

Qualora il caso accertato risulti occupato presso un'azienda, il personale sanitario di ATS, contatta l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell'ATS che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto).

L'ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

- Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
- Sorveglianza Sanitaria del medico competente: non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall'ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).
- Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell'azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
- Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
- È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Nota Bene: si chiede al datore di lavoro di segnalare all'ATS eventuali casi di lavoratori ammalati di SARS-CoV-2 durante trasferte in Italia o all'estero, per i quali sia stata effettuata diagnosi entro 14 giorni dalla partenza dall'Italia.

2. Caso di un lavoratore sintomatico che ha avuto contatti stretti con covid-19. Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all'ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

- Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella "zona rossa".
- Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.

3. Il lavoratore che deve stare a casa in isolamento, deve prendere aspettativa/ferie o malattia?

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all'INPS.

4. Caso di un lavoratore non sintomatico che ha avuto contatti stretti con un caso di Covid-19. Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all'ATS ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.

5. Caso di un lavoratore con sintomatologia potenzialmente riconducibile, almeno per similitudine, ad un contagio da Covid-19 e senza correlazione con zone a rischio epidemiologico. Il datore di lavoro cosa deve fare?

Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.

6. Cosa deve fare il lavoratore intervenuto in zona rossa per motivi di lavoro, prima della classificazione adottata con specifica ordinanza?

In base al DPCM 23.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della "zona rossa" sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ATS di residenza. Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l'obbligo di comunicazione.

Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore, i seguenti sosta in uno dei comuni della zona rossa. Non dovranno essere segnalati ad ATS i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta nei comuni individuati come zona rossa.

7. In caso di un lavoratore (terzista) residente in zona rossa, intervenuto in appalto presso un'azienda prima della classificazione adottata con ordinanza?

Non è prevista alcuna segnalazione e non sono previsti provvedimenti specifici da adottare.

8. Lavoratore che interviene in zona rossa per motivi di lavoro, dopo la classificazione con specifica ordinanza, per interventi autorizzati dal prefetto. Cosa deve fare il datore di lavoro prima dell'intervento in zona rossa e dopo? Quando è necessario intervenire con mascherine e altri dpi?

Prima di effettuare l'intervento autorizzato in zona rossa, il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di "contatto" tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio). Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale.

9. Quando è necessario l'acquisto e messa a disposizione di protezioni per le vie respiratorie, per lo specifico problema del covid-19 e quale tipo di mascherine è eventualmente necessario fornire ai lavoratori?

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020, le mascherine FFP24 o FFP35, sono previste per:

- personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
- personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l'utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all'attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute). La mascherina del tipo "chirurgico" può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

10. In tutti i casi di passaggio di lavoratori, per motivi di lavoro, in zone classificate rosse, a chi va inviata la comunicazione? Con che contenuto?

In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcuna comunicazione.

11. Mense aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?

È utile evitare l'affollamento attraverso un'adeguata organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d'igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.

12. Spogliatoi aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?

Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l'affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.

13. Quali sono le attività aziendali che rientrano nelle definizioni di cui ai punti c) e d) dell'ordinanza della regione Lombardia 23-02.2020? In particolare, quali tipi di riunioni in luogo privato devono ritenersi sospese fino al 1° marzo (salvo proroga)? E per i corsi di formazione aziendali?

L'obiettivo dell'ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come gialle (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L'amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l'ordinanza in coerenza con l'obiettivo della stessa. Qualora non sia rinviabile la riunione e nell'impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all'azienda e attività di formazione aziendali a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni.

14. Quali sono le misure di prevenzione che è opportuno che i datori di lavoro adottino al fine di fornire un sostegno alla soluzione di un problema di salute pubblica?

- Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.
- Garantire un'adeguata pulizia dei locali.
- Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l'occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
- Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni "faccia a faccia".
- Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute "a rischio".

15. Nel caso di attivazione del lavoro agile o telelavoro, sarebbe utile che i servizi spsal dell'Ats forniscano, vista l'urgenza, una informativa standard e una specifica procedura integrativa al DVR da adottare prontamente da parte delle aziende.

Si riporta quanto previsto dal DPCM 25/02/2020 n°6:

- La modalità di lavoro agile disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Zone Rossa e Gialla, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliari che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017 n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibili sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
- L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.

16. Il datore di lavoro deve necessariamente aggiornare la valutazione dei rischi in seguito alla diffusione del Covid-19?

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio, quali quelle già suggerite nelle "Buone pratiche" approvate da ATS. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

17. Quale è il ruolo del medico competente e come deve essere condotta la sorveglianza sanitaria in merito alla diffusione del Covid-19?

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.

18. La normale collaborazione e interferenza tra lavoratori di imprese differenti (area cantiere e non) può proseguire normalmente, secondo le solite prescrizioni del D.lgs. 81/08 e seguendo le indicazioni e i suggerimenti del decalogo diffuso dal ministero della salute, o devono esserci misure di prevenzione particolari e aggiuntive/integrative?

Le attività possono proseguire nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive.

19. Se nei prossimi giorni fossero previste le visite mediche periodiche del personale dipendente (sia presso l'azienda che presso lo studio medico) è consigliabile/possibile posticiparle, previo parere del M.C.?

La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d'attesa.

9 Privacy e Covid-19 – l'intervento del Garante

Con comunicato datato 2 marzo 2020 il Garante mette al bando le iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati relativi alle condizioni di salute di dipendenti e visitatori.

Il Garante è nuovamente intervenuto sul tema "Coronavirus" fornendo precise indicazioni sulle misure da adottare per prevenire possibili contagi all'interno dei luoghi di lavoro, e negli Uffici pubblici con riferimento al trattamento dei dati personali.

L'attuale emergenza ha scatenato la corsa alla misurazione della temperatura corporea prima di accedere ai luoghi di lavoro. Numerose aziende, infatti, hanno iniziato a rilevare la temperatura corporea dei propri dipendenti, o visitatori, prima dell'accesso nelle proprie sedi.

A ciò si aggiunge, molto spesso, un'autodichiarazione circa gli ultimi spostamenti effettuati e l'assenza di sintomi influenzali.

Come precisato nel comunicato del 2 marzo 2020 a seguito delle numerosissime richieste l'Autorità ha dichiarato quanto segue (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117>):

"I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

L'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l'obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio "biologico" derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti".

Consigliamo, pertanto, di "ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti".